REGIONE PUGLIA

REGIONE BASILICATA

REGIONE PUGLIA
REGIONE BASILICATA

DECRETO DEI PRESIDENTI DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PUGLIA E DELLA REGIONE BASILICATA

N. **356** del Registro

OGGETTO: Art. 11 D.Lgs. n. 106/2012; art. 12 L.R. Puglia n. 31/2014 ed omologa L.R. Basilicata n. 28/2014 - Nomina Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB) avente sede legale a Foggia.

I PRESIDENTI DELLE REGIONI PUGLIA E BASILICATA

Visto il D.Lgs. n. 106 del 28/6/2012, che ha provveduto alla riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, ivi compresi gli istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Visto in particolare l'art. 11, commi 5 e 6 del D.Lgs. 106/2012, in base al quale fra gli organi degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali figura il Direttore generale, che detiene la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica ed *"è nominato (...), nel caso di Istituti interregionali, di concerto tra le Regioni e le Province autonome interessate, sentito il Ministro della salute*". Lo stesso Direttore generale, peraltro, *"è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti. Il rapporto di lavoro del direttore*

generale è regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni".

Visto l'art. 11 del D.L. n. 35 del 30/4/2019, convertito con L. n. 60 del 25/6/2019, che ha modificato il predetto art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 106/2012 come di seguito:
il comma 4-quater ha stabilito che: "*dopo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è inserito il seguente: "2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 è istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106";*
il comma 4-quinques ha stabilito che: *"All'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo le parole: «sicurezza degli alimenti» sono aggiunte le seguenti: «e, specificamente, in possesso dei seguenti requisiti: a) età non superiore a sessantacinque anni; b) diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale; c) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore della sanità pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli alimenti, o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; d) master o specializzazione di livello universitario in materia di sanità pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti";*
il comma 5 ha stabilito che *"Nelle more della formazione della sezione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, introdotto dal comma 4-quater del presente articolo, e comunque entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i direttori generali*

degli istituti zooprofilattici sperimentali sono nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui al citato articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 106 del 2012, come modificato dal comma 4-quinquies del presente articolo".

Visto l'art. 12, co. 1, 2 e 3, della Legge Regionale della Puglia n. 31 del 15/7/2014 e dell'omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28 del 2/10/2014, che disciplina i requisiti e le modalità di designazione e nomina del Direttore generale dell'Istituto prevedendo espressamente quanto segue: *"il Direttore generale è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti, attingendo ad apposito elenco di idonei predisposto dalla Regione Puglia previo avviso pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione composta da tre esperti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, uno dalla Regione Puglia e uno dalla Regione Basilicata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".* Il Direttore generale viene quindi nominato *"con decreto del Presidente della Giunta regionale della Puglia su conforme deliberazione della Giunta regionale, di concerto con la Regione Basilicata e sentito il Ministro della salute, tra i soggetti inseriti nell'elenco di idonei di cui al precedente comma 2. Ove il concerto fra le due Regioni non venga raggiunto entro centoventi giorni, il parere del Ministro della salute s'intende vincolante"*. Al Direttore generale inoltre *"si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni, cui si rinvia per quanto non regolamentato dal presente articolo".*

Considerato che nelle more delle modifiche da operarsi sulle citate leggi regionali di Puglia e Basilicata, come da proposta di modifica, di cui all'SDL_2023_00007, in fase di approvazione da parte del Consiglio regionale, si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. e dell'art. 11 del D.Lgs.n. 106/2012 - come modificato dall'art. 11 del D.L. n. 35 del 30/4/2019, convertito con L. n. 60 del 25/6/2019.

Visto il successivo art. 13 delle predette omologhe Leggi Regionali n. 31/2014 della Regione Puglia e n. 28/2014 della Regione Basilicata, che individua le funzioni assegnate al Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1110 del 31/07/2023 con la quale il dott. Antonio Fasanella è stato nominato Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata ai sensi del predetto articolo 12, comma 3 delle omologhe leggi regionali n. 31/2014 della Regione Puglia e n. 28/2014 della Regione Basilicata, sulla base:

- del parere favorevole espresso dal Ministro della Salute con nota prot. n. GAB 0012536-P del 20/07/2023, acquisita al prot. del competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR n. AOO_183/0010841 del 24/07/2023;
- dell'esito positivo degli accertamenti effettuati da parte del competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR in ordine all'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico *de quo;*

Considerato che con la predetta deliberazione n. 1110 del 31/07/2023 la Giunta Regionale della Puglia, dopo aver dato atto che con successivo Decreto Interpresidenziale dei Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata si sarebbe provveduto alla nomina della dott. Antonio Fasanella quale Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata in conformità al medesimo atto deliberativo, ha stabilito di assegnare al suddetto dott. Antonio Fasanella gli obiettivi di mandato, sulla base dei quali lo stesso sarà sottoposto alla valutazione dei primi diciotto mesi dell'incarico da parte dei Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata ai sensi dell'art. 3-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. nonché dell'art. 12, comma

6 delle Leggi Regionali n. 31/2014 della Regione Puglia e n. 28/2014 della Regione Basilicata.

Tali obiettivi di mandato, previamente concordati con la Regione Basilicata, giusta nota prot. n. AOO_183/0011163 del 31/07/2023, sono i seguenti:

a) Raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'Istituto;

b) Efficienza ed efficacia nell'uso delle risorse umane finanziarie e strumentali dell'Istituto;

c) Utilizzo dei finanziamenti vincolati destinati all'Istituto per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle norme e provvedimenti nazionali e regionali (i.e. PNC);

d) Supporto tecnico e scientifico alla Regione Puglia ed alla Regione Basilicata nonché alle rispettive AA.SS.LL. ai fini dell'attuazione dei Piani Regionali (Piano Regionale Prevenzione, PanFlu, PNCAR, etc..) assicurando la corretta alimentazione dei flussi informativi previsti;

e) Supporto tecnico e scientifico alla Regione Puglia ed alla Regione Basilicata nonché alle rispettive AA.SS.LL. ai fini dell'attuazione dei seguenti adempimenti:

- Piani Regionali dei Controlli in materia di Sicurezza alimentare e Sanità veterinaria (Reg UE 2017/625 e Reg UE 2016/429);
- Piani Regionali della Prevenzione;
- Raggiungimento degli obiettivi specifici del Sistema Regionale Prevenzione Salute (SRPS) di cui all'art. 27 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79 e del Decreto del Ministero della Salute 9 giugno 2022 recante «Individuazione dei compiti dei soggetti che fanno parte del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS)» e relativi provvedimenti adottati dalla Regione Puglia e della Regione Basilicata;
- Rendicontazione dei flussi LEA in materia;

f) Partecipazione alla rete dei laboratori a supporto del Sistema Regionale Prevenzione Salute (SRPS) per la realizzazione degli obiettivi previsti dai Piani nazionali in materia di Promozione della Salute e di Prevenzione delle Malattie infettive (i.e.

PanFlu, PNCAR, PNA, etc..) e definiti mediante i provvedimenti adottati dalla Regione Puglia e della Regione Basilicata;

g) Promozione di specifiche attività formative per il personale afferente alla Regione Puglia e alla Regione Basilicata ed alle rispettive AA.SS.LL. in materia di sicurezza alimentare, sanità pubblica veterinaria e controlli ufficiali;

h) Promozione della competitività dell'Istituto nella ricerca nazionale ed internazionale in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria.

Considerato che la citata deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1110 del 31/07/2023 ha altresì dato atto che il Direttore generale nominato con lo stesso provvedimento, inoltre, ai sensi dell'art. 12, comma 4 delle Leggi Regionali n. 31/2014 della Regione Puglia e n. 28/2014 della Regione Basilicata, è tenuto a sottoscrivere, prima dell'insediamento, un contratto di diritto privato con il Presidente della Regione Puglia secondo Io schema approvato con la D.G.R. n. 1491 del 28 ottobre 2022.

Considerato che la medesima deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1110 del 31/07/2023 ha stabilito inoltre che al Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata spetti — con oneri a carico dell'Istituto — il trattamento economico previsto dal D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i., come quantificato con D.G.R. n. 2304 del 28 dicembre 2017 e che il trattamento economico del Direttore Generale possa essere integrato, ai sensi dell'art. 1, co. 5 del citato DPCM n. 502/1995 nonché dell'art. 12, comma 7 delle Leggi Regionali n. 31/2014 della Regione Puglia e n. 28/2014 della Regione Basilicata, di un'ulteriore quota fino al 20 (venti) per cento dello stesso - con oneri a carico del medesimo Istituto - e da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali assegnati annualmente al Direttore generale dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo.

Considerato che occorre quindi procedere, in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1110 del 31/07/2023, alla nomina del dott. Antonio

Fasanella quale Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB).

DECRETANO

Art. 1 – Il dott. Antonio Fasanella, il cui curriculum professionale è riportato nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è nominato Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB) per un periodo pari ad anni cinque decorrenti dalla data di insediamento.

Art. 2 – Il dott. Antonio Fasanella, è tenuto a sottoscrivere, prima dell'insediamento, un contratto di diritto privato con il Presidente della Regione Puglia secondo Io schema approvato con la D.G.R. n. 1491 del 28 ottobre 2022.

Art. 3 – Al dott. Antonio Fasanella sono assegnati gli obiettivi di mandato, sulla base dei quali lo stesso sarà sottoposto alla valutazione dei primi diciotto mesi dell'incarico da parte dei Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata ai sensi dell'art. 3-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. nonché dell'art. 12, comma 6 delle Leggi Regionali n. 31/2014 della Regione Puglia e n. 28/2014 della Regione Basilicata - previamente concordati con la Regione Basilicata, giusta nota prot. n. AOO_183/0011163 del 31/07/2023 – e di seguito elencati:

a) Raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'Istituto;

b) Efficienza ed efficacia nell'uso delle risorse umane finanziarie e strumentali dell'Istituto;

c) Utilizzo dei finanziamenti vincolati destinati all'Istituto per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle norme e provvedimenti nazionali e regionali (i.e. PNC);

d) Supporto tecnico e scientifico alla Regione Puglia ed alla Regione Basilicata nonché alle rispettive AA.SS.LL. ai fini dell'attuazione dei Piani Regionali (Piano Regionale Prevenzione, PanFlu, PNCAR, etc..) assicurando la corretta alimentazione dei flussi informativi previsti;

e) Supporto tecnico e scientifico alla Regione Puglia ed alla Regione Basilicata nonché alle rispettive AA.SS.LL. ai fini dell'attuazione dei seguenti adempimenti:

- Piani Regionali dei Controlli in materia di Sicurezza alimentare e Sanità veterinaria (Reg UE 2017/625 e Reg UE 2016/429);
- Piani Regionali della Prevenzione;
- Raggiungimento degli obiettivi specifici del Sistema Regionale Prevenzione Salute (SRPS) di cui all'art. 27 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79 e del Decreto del Ministero della Salute 9 giugno 2022 recante «Individuazione dei compiti dei soggetti che fanno parte del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS)» e relativi provvedimenti adottati dalla Regione Puglia e della Regione Basilicata;
- Rendicontazione dei flussi LEA in materia;

f) Partecipazione alla rete dei laboratori a supporto del Sistema Regionale Prevenzione Salute (SRPS) per la realizzazione degli obiettivi previsti dai Piani nazionali in materia di Promozione della Salute e di Prevenzione delle Malattie infettive (i.e. PanFlu, PNCAR, PNA, etc..) e definiti mediante i provvedimenti adottati dalla Regione Puglia e della Regione Basilicata;

g) Promozione di specifiche attività formative per il personale afferente alla Regione Puglia e alla Regione Basilicata ed alle rispettive AA.SS.LL. in materia di sicurezza alimentare, sanità pubblica veterinaria e controlli ufficiali;

h) Promozione della competitività dell'Istituto nella ricerca nazionale ed internazionale in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria.

Art. 4 - Al dott. Antonio Fasanella con oneri a carico dell'Istituto — spetta il trattamento economico previsto dal D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i., come quantificato con D.G.R. n. 2304 del 28 dicembre 2017.

Art. 5 – Il trattamento economico di cui al precedente art. 4 può essere integrato, ai sensi dell'art. 1, co. 5 del citato DPCM n. 502/1995 nonché dell'art. 12, comma 7 delle

Leggi Regionali n. 31/2014 della Regione Puglia e n. 28/2014 della Regione Basilicata, di un'ulteriore quota fino al 20 (venti) per cento dello stesso - con oneri a carico del medesimo Istituto - e da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali assegnati annualmente al Direttore generale dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo.

Art. 6 – Il presente Decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del bilancio della Regione Puglia e Basilicata.

Art. 7 – Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Bari, addì 2 agosto 2023

Il Presidente della Regione Puglia

(Michele Emiliano)

MICHELE
EMILIANO
02.08.2023
09:22:47
UTC

Il Presidente della Regione Basilicata

(Vito Bardi)

Firmato digitalmente da
VITO BARDI
CN = VITO BARDI
C = IT